

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 FEBBRAIO 2018

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 33 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - GRIPPO Maria Grazia - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è stata istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI. La recente legge finanziaria per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non ha previsto alcuna modificazione.

All'articolo 1 comma 683 della legge citata, si stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dallo stesso Consiglio Comunale.

I commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio è altresì in fase di approvazione il Piano Finanziario per l'anno 2018, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a Euro 205.892.163, con una diminuzione di circa Euro 915.286 rispetto all'anno precedente.

L'importo dello stesso comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

Il Piano Finanziario complessivo (al netto del contributo Statale per il fondo scuole previsto per il 2018, pari a 500.000 Euro) espone costi fissi per Euro 101.220.517 e costi variabili per Euro 104.171.646.

In ordine alla ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, si è operato in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999 provvedendo a legare i suddetti costi agli indici di produzione aggiornati da AMIAT S.p.A. con le modalità e le fonti di rilevazione meglio specificate nella relazione tecnica allegata (allegato 1).

L'Amministrazione Comunale infatti, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Sulla base delle rilevazioni delle produttività specifiche e dei coefficienti quali-quantitativi derivanti dall'indagine condotta ed aggiornata progressivamente da AMIAT S.p.A., che si ricavano dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, si è proceduto alla definizione della produzione dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche con la conseguente ripartizione dei costi esposti nel Piano Finanziario fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. A questo proposito si evidenzia che l'attribuzione della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche è stata conteggiata nella misura del 46,48 % del totale dei rifiuti, rispetto al 47,10% dell'anno 2017, mentre, per differenza, si registra un passaggio al 53,52% della produzione per le utenze non domestiche, rispetto al 52,9% dell'anno 2017.

Sono stati conseguentemente attribuiti i costi fissi e variabili alle singole categorie di utenza.

La tabella G dell'allegata relazione tecnica riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze domestiche per numerosità di occupanti.

La tabella H riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze non domestiche.

Relativamente alle utenze non domestiche, così come indicato nella deliberazione "Indirizzi per l'esercizio 2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni" (in corso di approvazione dal parte del Consiglio Comunale) si ritiene di perequare la pressione del carico fiscale, tenendo conto della mozione approvata dal Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2018, in modo da prevedere una riduzione pari al 5% della categoria 31 "banchi di vendita non alimentari" (che lo scorso anno non aveva beneficiato dello sconto concesso agli ambulanti alimentari) e concentrare il lieve aumento delle tariffe delle utenze non domestiche - contenuto nella misura di circa l'1% rispetto alle tariffe del 2017 - su un'unica categoria, la 14.2 "Locali ed esercizi commerciali per la vendita al minuto e all'ingrosso di beni alimentari di superficie maggiore di 250 metri quadrati", in linea con le risultanze delle analisi dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti effettuate nell'anno 2015.

Per tutte le altre utenze non domestiche pertanto, non si rende necessario alcun aumento rispetto alle tariffe del 2017.

La perequazione fiscale si è resa necessaria per le utenze non domestiche, già a partire dal 2013, con il passaggio dal sistema Tarsu al sistema TARES, ove per alcune utenze si è determinata una forte discontinuità nelle tariffe. Pertanto, al nuovo impianto tariffario, ampiamente dibattuto in Consiglio Comunale, era stato applicato uno sbarramento agli aumenti contenuto nella misura del 20% rispetto all'anno precedente.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc 2013 06765/013) è stato costituito un tavolo tecnico Tassa Rifiuti ed un tavolo tecnico Aree Mercatali con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori produttivi, commerciali ed artigianali che ha operato, riunendosi in diverse sessioni a partire da marzo 2014, al fine di approfondire le problematiche relative alla valutazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti e delle modalità di raccolta rispetto alla congruità del Piano tariffario della tassa rifiuti della Città.

Da ultimo, al fine di aggiornare gli indici di produzione delle categorie ritenute più critiche e che avevano subito maggiori aumenti tariffari nel passaggio alla TARES, l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'AMIAT di effettuare tra la fine del 2014 ed il primo semestre del 2015 nuove indagini quali-quantitative delle produzioni dei rifiuti delle categorie tariffarie 14 "Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze" - suddivisa nelle 2 sottocategorie 14.1 (superfici fino a 250 mq.) e 14.2 (superfici superiori a 250 mq.) - , 17 "Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors", 18 "Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors", 30 "Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)", 31 "Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)", n. 34 "Banchi di vendita all'aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)".

Le risultanze di tali nuove indagini sono state utilizzate per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015.

Ancora, con riferimento alle utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti sono previste agevolazioni alle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi. Tale agevolazione, nel limite di Euro 750.000 è assicurata dal provento del tributo, così come indicato nella deliberazione del Piano Finanziario in fase di approvazione.

Ancora, nell'ambito delle utenze non domestiche, per l'anno 2018 si prevedono le seguenti agevolazioni:

A) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze;

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, per la quale si definisce la percentuale di riduzione del 10%;

B) Riduzioni a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di Promozione Sociale cui alla Legge 383/2000.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti. La riduzione è pari al 30%. Si terrà conto inoltre delle associazioni di cui al D. Lgs. 117/2017, che ha recentemente innovato la disciplina del Terzo Settore.

Le agevolazioni di cui alla lettera A) e B) saranno concesse ai contribuenti in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti.

Inoltre, in attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si ritiene di continuare a prevedere in forma sperimentale anche per l'anno 2018 una agevolazione in favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di

solidarietà sociale. L'agevolazione TARI dovrebbe essere proporzionale al peso - documentato - delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15 comma 1 del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa.

Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI. Il costo a carico della Città, stimato in circa Euro 20.000, è finanziato attraverso apposita previsione nel Piano Finanziario 2018.

A seguito dell'approvazione della "Revisione del piano mercati della Città di Torino - trasformazione di alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato. Sospensione di mercati non più attivi." (deliberazione Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 mecc. 2015 05089/016) con la quale si è operato l'adeguamento dell'offerta proveniente dai mercati cittadini alle mutate esigenze della domanda della clientela, si ritiene di applicare anche per il 2018 una riduzione della tariffa prevista per gli operatori mercatali nella misura del 30% sul totale dell'anno 2018, sia per la parte fissa, sia per quella variabile della tariffa, limitatamente alle giornate di presenza autorizzate presso le "aree di copertura commerciale a posteggi singoli".

Infatti, a seguito della trasformazione di alcune aree mercatali in "aree di copertura commerciale a posteggi singoli", con al massimo 6 operatori, si riconosce una minor produzione di rifiuti per i commercianti che vi operano, in quanto alla base della trasformazione stessa si trova proprio la verifica della situazione di difficoltà degli attuali mercati, che determina di conseguenza una minor produzione di rifiuti. Inoltre la pulizia di tali aree, non più soggetta al regime di pulizia e sanificazione previsto da Amiat per le aree mercatali, sarà di esclusiva competenza degli operatori.

Inoltre, tenuto conto delle difficoltà del commercio su area pubblica, che si è tradotto in questi anni nella chiusura di moltissime attività operanti in questo settore, così come evidenziato più volte dal Consiglio Comunale ed in particolare con la mozione n. 72 approvata in data 25 settembre 2017 - viene avviata nel corso dell'anno una sperimentazione in 2 mercati cittadini - in Corso Cincinnato e piazza Santa Giulia - della esazione della Tassa Rifiuti con modalità giornaliera.

Si prevede cioè per coloro che sono in possesso della concessione annuale al commercio su area pubblica (categorie 30, 31 e 34), che la tariffa annuale divisa per il numero di presenze annuali teoriche presso il mercato oggetto di sperimentazione, sia riscossa giornalmente soltanto nelle date di effettiva presenza, secondo modalità da definirsi a cura della Direzione Commercio.

I vigili urbani procederanno ogni giorno alla verifica dell'effettivo pagamento della TARI e disporranno l'allontanamento per coloro che risulteranno non aver provveduto al pagamento giornaliero. Gli ambulanti interessati alla sperimentazione continueranno a ricevere la cartella annuale di pagamento nel caso siano in possesso di una o più concessioni riferite ad altri mercati diversi da quelli per i quali è avviata la sperimentazione.

Relativamente alle utenze domestiche, i valori risultanti per le tariffe delle diverse categorie di utenti domestici presentano tutti una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, pari mediamente a 0,81%, a seconda della composizione del nucleo familiare.

Per l'anno 2018 sono previste agevolazioni delle tariffe per le famiglie in situazioni di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE di cui all'articolo 14 comma 1 lettera C) del Regolamento TARI. Analogamente saranno applicate le agevolazioni previste nel caso di nucleo familiare superiore a 4 componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse articolate come segue:

- | | | | | |
|----|-----------------|-------|-------------------|-----|
| a) | Prima fascia: | Euro | 0 - 13.000 = | 40% |
| b) | Seconda fascia: | Euro | 13.001 - 17.000 = | 25% |
| c) | Terza fascia: | Euro: | 17.001 - 24.000 = | 15% |

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dagli utenti dall'8 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e, successivamente, dall'1 gennaio 2018 al 7 settembre 2018.

Le attestazioni ISEE per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni e/o difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione, entro il termine del 31 dicembre 2018, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.

Per le situazioni di disagio economico, verificatesi nel corso dell'anno 2018, dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo ISEE sottoscritto nei termini su indicati, sarà possibile presentare l'ISEE Corrente presso il Caf convenzionato, entro la data del 31 dicembre 2018.

Le agevolazioni applicate sulla base dell'ISEE sulle cartelle di pagamento del saldo TARI 2018 saranno revocate qualora entro la data prevista per il pagamento - 10 dicembre - non risulti il pagamento della cartella.

Resta confermata, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI, l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.

Le relative somme trovano copertura con risorse diverse dai proventi del tributo e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Ancora con riferimento alle utenze domestiche è prevista ai sensi dell'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. una specifica modulazione delle tariffe in riferimento alla raccolta differenziata. In base ai principi contenuti nell'articolo 16 del Regolamento TARI, è stata applicata la seguente metodologia:

- una riduzione pari al 10% della tariffa variabile di ogni singola utenza domestica compresa

nel territorio dei 2 quartieri cittadini che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno;

- un quartiere per ciascuno dei 2 sistemi di raccolta dei rifiuti adottati a Torino (raccolta c.d. "porta a porta" e "di prossimità").

I risultati di raccolta differenziata a cui fare riferimento sono quelli disponibili al momento della definizione delle tariffe TARI, che al momento sono i valori percentuali del primo semestre 2017 in confronto con quelli del primo semestre 2016.

Pertanto i 2 quartieri a cui applicare la riduzione per il 2018 risultano essere Vanchiglia - Vanchiglietta (per la raccolta di prossimità) che ha registrato una percentuale di R.D. del 33,0% (corrispondente ad un incremento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2016) e Madonna di Campagna - Villaretto (per il porta a porta) con una percentuale di R.D. pari a 55,4% (corrispondente ad un incremento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2016).

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare le tariffe TARI 2018 quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G ed H della relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe

- (all. 1 - n.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento risultanti dell'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
- 2) di dare atto che saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano;
 - 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
 - 4) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

L'ASSESSORE AL BILANCIO
PROGRAMMAZIONE, TRIBUTI, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE UFFICI

F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE

F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Artesio Eleonora

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Artesio Eleonora

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale].

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
